

cipes du droit de la faillite n'imposent pas cette dernière manière de procéder et en aucun cas les montants versés pour le compte d'une masse en faillite et qui restent pendant une période prolongée à la disposition de l'office ne peuvent être soustraits au dépôt opéré de la manière prescrite par l'art. 18 al. 2 OOF.

3. *Obligation de tenir une caisse et une comptabilité séparées* (art. 23 OOF)

Enfin, il n'y a pas de motif concluant de reviser l'art. 23 litt. c OOF. En raison de son but, la première phrase doit être interprétée d'une manière large. Elle n'exige pas que la caisse de l'office contienne un compartiment distinct, ni qu'il soit tenu un compte de chèques postaux spécial pour chaque masse en faillite. Ce qui doit seul être prohibé, c'est de mettre à la disposition d'une masse en faillite (pour des dépenses urgentes), à titre de prêt, des fonds d'une autre masse, qu'ils soient entrés dans la caisse de l'office ou virés sur son compte de chèques postaux ou encore déposés pour son compte à la caisse des consignations; en d'autres termes, les besoins auxquels une masse en faillite ne peut faire face par ses propres moyens ne doivent pas être couverts — à titre de prêt — par les moyens d'une autre masse en faillite. En revanche, il est naturellement permis au canton de faire des avances pour les dépenses urgentes d'une masse en faillite. Lors même que la deuxième phrase de l'art. 23 litt. c OOF ne mentionne que les avances effectuées par le préposé lui-même — ce qui ne doit plus guère se produire aujourd'hui — il ne fait aucun doute que le canton peut aussi faire de telles avances dans les mêmes circonstances.

Nous vous prions de vouloir bien porter ces instructions à la connaissance des autorités inférieures de surveillance et des offices de faillite de votre canton.

Direttive concernenti la contabilità degli uffici dei fallimenti.

(Lettera della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
alle autorità cantonali superiori di vigilanza).
(30.8.1972)

L'ufficio dei fallimenti titolare d'un conto corrente postale deve registrarne le operazioni nella stessa guisa con cui procede con il conto di cassa, ma in modo separato. Si applicano per analogia gli art. 16-19 RUF.

I versamenti effettuati sul conto corrente postale dell'ufficio non sono soggetti alle prescrizioni di cui agli art. 9 LEF e 22 cpv. 1 RUF.

Tuttavia, ove tali versamenti in denaro accreditati ad una massa fallimentare non siano presumibilmente destinati ad essere distribuiti a breve termine, l'ufficio deve trasferirli alla Cassa dei depositi, conformemente all'art. 18 RUF.
Senso e portata dell'art. 23 lett. c RUF.

Le osservazioni fatte dalle autorità di vigilanza di un cantone (Tribunale superiore ed ispettorato) in seguito ad una domanda d'informazioni presentata da un ufficio dei fallimenti, nonché la risposta che la Presidenza della Conferenza degli ufficiali esecutori e dei fallimenti ha dato circa certe questioni per le quali l'avevamo consultata, ci danno l'occasione di comunicarvi quanto segue.

1. *Contabilità relativa ai conti correnti postali* *degli uffici dei fallimenti*

Il regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, del 13 luglio 1911 (RUF) non contiene ancora alcuna disposizione sull'utilizzazione da parte degli uffici dei fallimenti del servizio dei conti correnti postali, utilizzazione che si è estesa in modo considerevole nel corso di questi ultimi decenni. (L'art. 38 RUF concerne solamente l'eventuale conto corrente postale del fallito; cfr. al riguardo anche l'art. 6 cpv. 4 della legge federale sul servizio delle poste, e gli art. 14 e 18 della sua ordinanza d'esecuzione I del 1° settembre 1967). Ci si è quindi chiesti se fosse opportuno completare la sezione A IV (art. 16 ss.) del RUF, introducendovi norme concernenti il conto corrente postale dell'ufficio dei fallimenti. L'inserimento di tali disposizioni non appare peraltro necessario. È manifesto che l'ufficio dei fallimenti (come pure, dandosene il caso, l'ufficio d'esecuzione) deve registrare le operazioni effettuate a mezzo conto corrente postale nella stessa guisa con cui procede per quelle concernenti il conto di cassa.

Ciò può avvenire in due modi:

a) servendosi di un libro combinato (ricorrendo eventualmente al sistema delle schede mobili), intitolato « Libro di cassa e controllo degli assegni postali », e contenente, come è ovvio, colonne « Dare » e « Avere » distinte per la cassa e per il conto corrente postale;

b) servendosi di un controllo degli assegni postali completamente distinto dal libro di cassa. Tale maniera di procedere è in ogni caso preferibile ove le operazioni siano numerose.

Risulta dal rapporto della Presidenza della Conferenza degli ufficiali esecutori e dei fallimenti che il controllo separato della cassa e del conto corrente postale è già attuato sulla base di una norma consuetudinaria. In particolare, gli uffici sogliono registrare i pagamenti effettuati o ricevuti via conto corrente postale e relativi ad una massa fallimentare, come pure le « operazioni di cassa » in senso stretto, sullo speciale conto corrente aperto per ogni fallimento ai sensi dell'art. 17 RUF, con un preciso riferimento all'iscrizione apposta nel controllo degli assegni postali. In modo analogo, il bilancio mensile dei conti, prescritto dall'art. 19 RUF, è abitualmente compiuto in modo distinto — come è normale — per quanto concerne la cassa e per quanto concerne il conto corrente postale.

2. Deposito degli importi in denaro incassati

La norma dell'art. 22 cpv. 1 RUF, per la quale « tutte le somme di qualche importanza » devono essere depositate al più tardi entro il quarto giorno dalla loro ricevuta alla Cassa dei depositi (prevista dagli art. 9 e 24 LEF) riguarda indubbiamente solo gli importi in contanti (entrati nella cassa dell'ufficio o, come in occasione d'una vendita all'asta, ricevuti personalmente dall'ufficiale). Tale norma mira a salvaguardare dette somme dal rischio di furti od incendi. Essa non può ovviamente riferirsi agli importi versati a favore d'una massa fallimentare sul conto corrente postale dell'ufficio, dato che le somme accreditate su questo conto non sono esposte a simili rischi. Sotto questo punto di vista, il conto corrente postale offre una sicurezza pari a quella della Cassa dei depositi. Succede quindi talora, come lo constatiamo dagli atti, che importi versati sul conto corrente postale dell'ufficio vi restino durante mesi.

Quantunque tale modo di procedere non possa essere soggetto a critica sotto il profilo degli art. 9 LEF e 22 cpv. 1 RUF, è d'uopo rilevare che gli importi ricevuti a favore d'una massa fallimentare e destinati ad essere ripartiti solamente dopo un certo tempo, non devono essere lasciati, improduttivi d'interessi, sul conto corrente postale, bensì depositati in modo fruttifero, a favore della stessa massa, presso la Cassa dei depositi. L'art. 18 cpv. 1 RUF considera espressamente gli interessi bonificati ed è anche per questa ragione che il cpv. 2 del medesimo articolo dispone che la Cassa dei depositi deve aprire un conto speciale per ogni fallimento (cfr. anche JAEGER, n. 4 ad art. 261

LEF, dove gli interessi dei depositi sono menzionati tra gli attivi della massa; tali interessi figurano quindi anche nel modulo di riparto compilato a titolo di esempio nel Commentario, edizione francese, vol. III, pag. 359 in basso e 361 nel mezzo). Anche prescindendo dall'art. 22 RUF, si evince così dall'art. 18 dello stesso regolamento che gli importi a favore di una massa fallimentare, ricevuti in contanti nella cassa dell'ufficio o accreditati sul conto corrente postale di quest'ultimo, devono, ove non si preveda, sulla base dello stato della procedura fallimentare, di utilizzarli per coprire le spese (debiti della massa) o di ripartirli tra i creditori nel corso d'un periodo di vari mesi, essere depositati senza indugio presso la Cassa dei depositi, alla quale incombe di accreditarli alla massa e di corrispondere alla medesima gli eventuali interessi.

Le autorità cantonali menzionate nell'ingresso della presente ritengono auspicabile che siano eccettuati dalla disposizione dell'art. 18 cpv. 2 RUF gli importi di tenue entità ricevuti in contanti, in quanto essi vengano versati su di un conto generale aperto al nome dell'ufficio dei fallimenti o del Cantone presso la Cassa dei depositi. In tal modo — si sostiene — si potrebbe semplificare la contabilità dell'ufficio dei fallimenti (come pure quella della Cassa dei depositi), senza pregiudizio per le singole masse fallimentari; infatti, importi di poca entità non fruttano in generale del tutto, o almeno in misura apprezzabile, interessi; per converso, il Cantone verrebbe a beneficiare d'un modesto interesse, dato che, secondo l'esperienza, una parte relativamente costante della somma totale dei numerosi piccoli versamenti potrebbe essere investita in modo fruttifero. Non pensiamo tuttavia opportuno limitare espressamente la portata dell'art. 18 cpv. 2 RUF. Già da quanto esposto in merito all'art. 22 RUF può concludersi che gli importi destinati ad essere utilizzati a breve scadenza e lasciati in quanto tali sul conto corrente postale dell'ufficio, potrebbero anche essere girati su di un conto generale, quale quello suggerito, presso la Cassa dei depositi. I principi del diritto fallimentare non impongono comunque questa soluzione e giova ricordare che in nessun caso gli importi in denaro versati all'ufficio a favore d'una massa fallimentare e destinati a rimanere per un periodo prolungato a disposizione dell'ufficio stesso possono essere sottratti al genere di deposito prescritto dall'art. 18 cpv. 2 RUF.

3. Regisztrazioni e cassa separate (art. 23 RUF)

Non v'è infine un motivo determinante per procedere alla revisione dell'art. 23 lett. c RUF. Tenuto conto del suo fine, la prima frase di tale disposizione deve essere interpretata in modo ampio. Non vi si esige che la cassa dell'ufficio contenga un compartimento distinto, nè che sia tenuto un conto corrente postale speciale per ogni massa fallimentare. Solamente dev'essere impedito che fondi di una massa, come tali entrati nella cassa dell'ufficio ovvero accreditati sul conto corrente postale dell'ufficio o depositati presso la Cassa dei depositi, siano messi a disposizione di un'altra massa (per sopperire a spese urgenti); in altri termini: le necessità finanziarie d'una massa non possono essere coperte (mediante un prestito) con le risorse d'un'altra massa. È invece ovviamente consentito al Cantone di procedere ad anticipazioni per far fronte a spese urgenti d'una massa. Sebbene la seconda frase dell'art. 23 lett. c RUF menzioni solamente le anticipazioni fatte dall'ufficiale stesso — le quali non sogliono più avvenire oggi —, non v'è dubbio alcuno che lo stesso principio vale anche per le anticipazioni effettuate dal Cantone.

Vi preghiamo di portare queste istruzioni a conoscenza delle Autorità inferiori di vigilanza e degli Uffici dei fallimenti del vostro Cantone.

2. Bescheid vom 7. September 1972 an die Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich.

Lohnpfändung (Art. 93 SchKG); **Höchstdauer.** Künftiger Lohn kann in einem bestimmten Betreibungsverfahren höchstens für ein Jahr seit dem Pfändungsvollzug gepfändet werden (Bestätigung der Rechtsprechung). Im Falle der Teilnahme mehrerer Gläubiger (Art. 110, 111 SchKG) läuft diese Jahresfrist von der Pfändung an, welche die Teilnahmefristen in Gang setzt (Preisgabe einer abweichenden Auffassung, die in Entscheiden aus den Jahren 1894-1898 vertreten worden war).

Saisie de salaire (art. 93 LP). **Durée maximum.** Le salaire futur peut être saisi dans une poursuite déterminée pour une année au plus dès l'exécution de la saisie (confirmation de la jurisprudence). En cas de participation de plusieurs créanciers (art. 110, 111 LP), ce délai d'une année se compte dès la saisie qui fait courir les délais

de participation (abandon d'une opinion divergente soutenue dans des décisions des années 1894-1898).

Pignoramento del salario (art. 93 LEF); **durata massima.** In una concreta procedura esecutiva il salario futuro può essere pignorato al massimo per la durata di un anno dall'esecuzione del pignoramento (giurisprudenza confermata). In caso di partecipazione di più creditori (art. 110, 111 LEF), questo termine si computa dal pignoramento determinante ai fini del decorso dei termini di partecipazione (abbandono di una opinione difforme sostenuta in decisioni degli anni 1894-1898).

Mit Schreiben vom 8. Mai 1972 ersuchen Sie uns, in der uns angemessen erscheinenden Weise die Frage zu beantworten, wann die Jahresfrist, für welche nach unserer Rechtsprechung die Pfändung künftigen Lohns angeordnet werden darf, zu laufen beginnt, wenn innert der in Art. 110 und 111 SchKG festgesetzten Fristen von 30 bzw. 40 Tagen seit dem Vollzug der Pfändung weitere Gläubiger das Pfändungsbegehren stellen bzw. (vgl. BGE 85 III 170) die Anschlusserklärung im Sinne von Art. 111 SchKG abgeben. Sie bemerken, das Bundesgericht habe sich mit dieser — im Gesetz nicht geregelten — Frage noch nie zu befassen gehabt, und weisen darauf hin, dass nach Ihren Erkundigungen bei Betreibungsämtern grösserer Ortschaften verschiedener Kantone die Praxis in diesem Punkte nicht einheitlich ist. Während eines der von Ihnen angefragten Ämter in Übereinstimmung mit JAEGER (Die Lohnpfändung, SJZ 32, 1935/36, S. 53 ff., 55/56) und FRITZSCHE (Schuldbetreibung und Konkurs, Band I 1967, S. 255) annimmt, die Jahresfrist laufe in einem solchen Falle vom Tage des letzten Anschlusses an, und zwar auch dann, wenn dabei die pfändbare Lohnquote nicht erhöht wird, sind andere Ämter und das Betreibungsinspektorat des Kantons Zürich der Auffassung, die Lohnpfändung müsse auch im Falle der Teilnahme weiterer Gläubiger auf ein Jahr von dem für die Berechnung der Teilnahmefristen massgebenden Pfändungsvollzuge an beschränkt bleiben. Im Hinblick auf die bestehende Meinungsverschiedenheit und die zunehmende praktische Bedeutung der Lohnpfändung unterbreiten Sie uns die Anregung, durch eine Weisung für eine einheitliche Praxis der kantonalen Instanzen zu sorgen. Sie legen einlässlich die Gründe dar, die für und gegen die eine und die andere Lösung vorgebracht werden, und schliessen sich der vom Betreibungsinspektorat Ihres Kantons vertretenen Auffassung an.